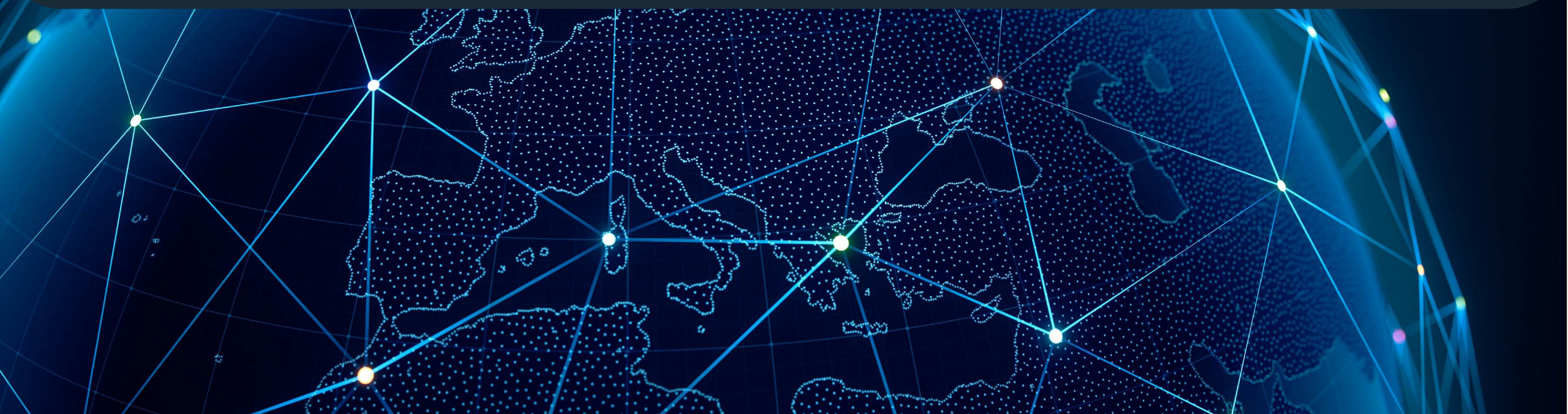


Pills ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills*

Marzo
2026

Legance

*Registro dei titolari effettivi: approvato
in esame preliminare il decreto legislativo
volto a recepire le indicazioni contenute
nella Direttiva (UE) 2024/1640*



Il 10 Marzo 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640, relativo ai meccanismi che gli Stati Membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, e, in particolare, all'accesso al Registro dei titolari effettivi.

L'intervento, che si affianca alle modifiche già introdotte dal d.lgs. n. 210/2025, rappresenta un **ulteriore passaggio** nel processo di **adeguamento della normativa nazionale al nuovo quadro europeo**, con particolare riferimento alla disciplina **dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva** e al necessario bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali.

Lo schema di decreto interviene sulla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, attraverso:

- modifiche all'art. 21 del citato decreto relativo alla *"Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust"*;
- introduzione dei nuovi articoli da **21-bis** a **21-septies**, volti a disciplinare in modo organico le modalità di consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese.

Le modalità di accesso (1/4)

In particolare, il sistema di accesso viene differenziato in base alla natura del soggetto richiedente:

- i. **le autorità competenti** (Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorità di vigilanza, Unità di Informazione Finanziaria e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) potranno accedere tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni;
- ii. **i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio** (tra cui banche, intermediari finanziari, professionisti, nonché loro delegati) potranno consultare i dati esclusivamente per finalità di adeguata verifica della clientela, previo accreditamento telematico presso la Camera di commercio competente e pagamento dei diritti di segreteria;

Le modalità di accesso (2/4)

- iii. in sede di consultazione del Registro **tali soggetti obbligati hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Camera di commercio eventuali incongruenze riscontrate** fra i dati sulla titolarità effettiva contenuti nel Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente. Le segnalazioni sono annotate nel Registro e sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso, di cui all'art. 21-bis;
- iv. **i soggetti diversi** dalle autorità e dai soggetti obbligati potranno accedere alle informazioni, solo previa verifica della sussistenza di un **legittimo interesse** da parte della Camera di commercio competente, che rilascerà, in caso di esito positivo, un certificato di accesso con validità triennale;

Le modalità di accesso (3/4)

v. per alcune categorie di tali soggetti, il **legittimo interesse** è **"presunto"**, tra cui:

- i giornalisti professionisti e pubblicisti che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica;
- gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative;
- i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca, per finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
- i soggetti che dimostrino l'intenzione concreta di effettuare un'operazione commerciale o finanziaria con un'impresa, altro ente o un trust al fine di verificare che questi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;

Le modalità di accesso (4/4)

- i soggetti obbligati di paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o potenziale cliente;
- le autorità estere in ambito AML/CFT, ove dimostrino che l'accesso sia necessario per svolgere le proprie funzioni istituzionali;
- le PA competenti per l'attuazione del PNRR, con riferimento ai beneficiari;
- le PA stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;
- i fornitori qualificati di prodotti e servizi in ambito AML ove tali prodotti siano forniti a soggetti obbligati o autorità competenti e l'accesso sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.

I casi di esclusione dall'accesso

Al fine di bilanciare il diritto di accesso con la tutela dei dati personali del titolare effettivo, l'**art. 21 sexies** disciplina i casi di **esclusione (totale o parziale) all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva**, in presenza di **circostanze eccezionali** (declinate nel decreto di recepimento come circostanze che espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d'età o persona incapace).

Il testo sarà ora trasmesso alle Commissioni competenti di Camera e Senato per l'acquisizione dei pareri tecnici, prima dell'approvazione definitiva.

Fonte:

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 164
www.governo.it

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Avv. Marco Penna
mpenna@legance.it

Avv. Camilla Izzi
cizzi@legance.it

Avv. Federica Zazzaro
fzazzaro@legance.it

Dott.ssa Cristina Bortone
cbortone@legance.it

